



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO

“A.BUSCIOLANO”



*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale*

Via Sicilia, 2 - 85100 POTENZA

Centralino: 0971.23996 - Fax: 0971.330981 - C.F. :80004030765

E-mail [pzic88300g@istruzione.it](mailto:pzic88300g@istruzione.it) [pzic88300g@pec.istruzione.it](mailto:pzic88300g@pec.istruzione.it) [www.icbusciolano.edu.it](http://www.icbusciolano.edu.it)

Sedi Staccate: Avigliano Scalo - Giuliano - San Nicola

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. BUSCIOLANO"-POTENZA  
Prot. 0009548 del 13/09/2024  
IV (Uscita)

Al personale docente  
Alla DSGA  
Agli atti/sito web

OGGETTO: Limite massimo di ore di assenza per la validità dell'anno scolastico nella scuola primaria e secondaria di 1° Grado

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133";  
VISTO l'art. 2, comma 10, l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina,

VISTO l'art. 5 del D.Lvo n. 62/2017 avente oggetto la validità dell'anno scolastico

CONSIDERATO il monte ore annuale personalizzato attivato per il corrente anno scolastico per la scuola primaria e secondaria di 1° grado

#### INFORMA

che il limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell'anno scolastico è il seguente:

Scuola primaria

Tempo normale

248 ore (50 giorni di lezione), pari al 25% del monte ore annuale di 990 ore

Tempo pieno

330 ore (50 giorni di lezione), pari al 25% del monte ore annuale di 1.320 ore

Scuola secondaria

248 ore (50 giorni di lezione), pari al 25% del monte ore annuale di 990 ore

Sono considerate assenze tutte le situazioni di effettiva non frequenza dello studente all'attività didattica come assenze per l'intero arco della giornata, entrate posticipate, uscite anticipate

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza, deliberati dal Collegio dei docenti, sono correlati alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO

“A.BUSCIOLANO”



*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale*

Via Sicilia, 2 - 85100 POTENZA

Centralino: 0971.23996 - Fax: 0971.330981 - C.F. :80004030765

E-mail [pzic88300g@istruzione.it](mailto:pzic88300g@istruzione.it) [pzic88300g@pec.istruzione.it](mailto:pzic88300g@pec.istruzione.it) [www.icbusciolano.edu.it](http://www.icbusciolano.edu.it)

Sedi Staccate: Avigliano Scalo - Giuliano - San Nicola

2. terapie e/o cure programmate e documentabili
3. gravi e documentate esigenze di famiglia
4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
5. altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati

Rientrano nella casistica precedentemente elencata le seguenti tipologie di assenze:

- a) infortunio avvenuto a scuola (certificazione medica con prognosi)
- b) interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi)

È condizione imprescindibile, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rocco TELESCA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993